

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3042

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati CAPPUGI, COLASANTO, GITTI, ROSELLI, BUFFONE

*Annunziata il 13 luglio 1957*

Adeguamento delle disposizioni relative allo stato, all'avanzamento ed al trattamento degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva, in ausiliaria o a riposo, o dispensati dal servizio per riduzione degli organici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle inevitabili conseguenze della conclusione dei moderni conflitti è la necessità di forti riduzioni negli organici delle Forze armate. Questo fenomeno, già verificatosi al termine vittorioso della guerra 1915-1918 nei confronti dei soli ufficiali, si è ripetuto con maggior risonanza di effetti, dopo l'ultimo conflitto mondiale, per il fatto che ne sono stati investiti anche i sottufficiali.

Nel primo caso agli ufficiali che dovevano lasciare il servizio fu concesso un riconoscimento morale ed economico rispondente alla situazione di chi non è più in servizio effettivo ma, nello stesso tempo, non è ancora in pensione, istituendosi all'uopo la *posizione ausiliaria speciale* (regi decreti-legge 20 aprile 1920, n. 453, e 22 aprile 1920, n. 472), sostituita successivamente dalla *aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio* (regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938).

Ed attraverso quei provvedimenti si assicurano agli «sfolati» di allora il trattamento economico pari ai quattro quinti di quello spettante ai parigrado in servizio; l'avanzamento in corrispondenza delle promozioni di questi ultimi; la liquidazione della pensione al termine dell'*aspettativa per*

*riduzione di quadri, che durava sino a tre anni dopo il limite di età del grado.*

*Al contrario*, alla fine della seconda guerra mondiale, nonostante la esperienza del passato, si è dato corso allo sfollamento dei quadri in modo del tutto diverso, allontanando dal servizio gli ufficiali ed i sottufficiali, mentre è fatto salvo, giustamente, il rapporto di impiego dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana; sono stati poi trasferiti in ruoli speciali transitori gli avventizi comunque assunti e denominati; poi sopraggiunti a breve distanza di tempo cospicui aumenti di organico nelle stesse Forze armate.

Il modo nel quale si sono svolte le operazioni di sfollamento ha determinato, d'altra parte, disparità rilevantissime tra le diverse Forze armate e, financo nella stessa Forza armata.

Sembra invero che il regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, concernente lo «sfollamento» degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ed i successivi analoghi provvedimenti riguardanti gli ufficiali inferiori della Marina (regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490), i sottufficiali dell'Esercito e della Marina (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500),

i sottufficiali dell'Aeronautica (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220), gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810), abbiano inteso assicurare al personale militare « sfollato » un trattamento migliore del normale trattamento di cessazione dal servizio. Ma a parte il fatto che a coloro che non raggiungevano i quindici anni di servizio utile a pensione, di cui almeno dodici di servizio effettivo, si è precluso il trattamento vitalizio (e ciò non ha riscontro nella disciplina dello sfollamento del postguerra 1915-18), anche il trattamento previsto per il personale che aveva superato i suddetti limiti di servizio si è dimostrato, sin dall'inizio, del tutto insoddisfacente.

A termine di dette leggi, infatti, gli ufficiali collocati nella riserva o in ausiliaria ed i sottufficiali collocati a riposo per la causa di cui trattasi, hanno diritto:

a) alla pensione vitalizia, da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio permanente, con aumento di cinque anni sulla durata del servizio utile;

b) sino al 65° anno di età, limitatamente agli ufficiali, all'indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza, nella misura stabilita fino al 31 marzo 1948, dal decreto legge 5 ottobre 1945, n. 734; dal 1° aprile detto anno in quella, decuplicata, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814; dal 1° maggio 1954 nella misura di cui all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113; ora anche per i sottufficiali, all'analogha indennità istituita con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

c) ad un assegno integratore, pari:

per i primi due anni alla differenza tra lo stipendio, più l'indennità militare, più il carovita e gli assegni indicati ai precedenti punti a) e b);

per il successivo periodo, sino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, alla differenza tra i quattro quinti dello stipendio totale, più indennità militare, più carovita e gli assegni a) e b) di cui innanzi.

Senonché, ai fini della determinazione dell'assegno integratore è stabilito che lo stipendio e l'indennità militare si debbano considerare nella misura vigente all'atto della cessazione del servizio.

Sono stati disposti aumenti del trattamento economico dei pubblici dipendenti e ne sono risultati, per gli ufficiali e sottufficiali sfollati, assegni fortemente inferiori a quelli dei colleghi in servizio. Dati poi gli

indispensabili aumenti delle pensioni, si è giunti al risultato che il normale trattamento di ausiliaria e di quiescenza ha assorbito e reso inoperante, in moltissimi casi, l'assegno integratore, cioè quel *quid pluris* che dovrebbe avvicinare il trattamento di sfollamento al trattamento di attività.

Vero è che con le leggi 30 giugno 1950, n. 738; 26 giugno 1951, n. 404; 8 aprile 1952, n. 212, e con i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, 17 agosto 1955, n. 767 e 11 gennaio 1956, n. 19, si è disposta la riliquidazione dell'assegno integratore in relazione ai miglioramenti economici concessi al personale in servizio, ma la riliquidazione non sempre è stata piena, quanto alla misura o quanto alla decorrenza.

D'altra parte l'effettuazione dello « sfollamento », in base a *ventidue* decreti emanati dal 1946 al 1949, ha dato luogo a gravi disparità di trattamento, per effetto delle diverse decorrenze attribuite ai provvedimenti di cessazione dal servizio, laddove, unica essendo la ragione dell'operazione, identico avrebbe dovuto essere il trattamento praticato al personale che quelle contingenti esigenze organiche imposero di allontanare dai quadri attivi.

Inoltre è da tener presente che le leggi di sfollamento non hanno, peraltro, previsto e considerato per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate, aeronaviganti, l'aliquota della indennità di volo, che deve essere compresa, per essi, nel trattamento di quiescenza, secondo quanto stabilito dal regio decreto legislativo 27 luglio 1934, n. 1340, e 20 aprile 1936, n. 913.

Sembra perciò necessario correggere, almeno in parte, le imperfezioni e le sperequazioni del sistema legislativo vigente, a tal fine sottoponiamo al vostro suffragio la presente proposta di legge, le cui particolari statuizioni corrispondono ai seguenti concetti. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono che, agli effetti delle disposizioni legislative emanate per la riduzione dei quadri imposta dalle note necessità postbelliche, gli ufficiali delle tre Forze armate permangono e rientrano nella posizione di ausiliaria, con tutti gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, per un periodo di otto anni (dodici per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica) a partire dalla data del raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado con cui cessarono dal servizio attivo.

Ciò è in effetti un prolungamento della permanenza in ausiliaria, fino al termine che

sarebbe stato raggiunto se l'ufficiale non fosse stato colpito dalle leggi di sfollamento.

A tal punto è bene ricordare che i decreti legislativi n. 1600 e 1938 del 1925, che regolano la materia della riduzione dei quadri, dopo la guerra 1915-18, consideravano, per gli ufficiali che furono costretti a lasciare allora il servizio attivo, la posizione di « *Aspettativa per riduzione di quadri* »

Non abbiamo voluto ricalcare quelle antiche disposizioni, ad evitare l'istituzione, in sostanza, di una nuova posizione di stato quale era l'aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, e cioè anche per la inopportunità di gravare gli Organi centrali delle Amministrazioni militari del lavoro che il mutamento della posizione di stato di tanti ufficiali avrebbe richiesto.

Si è pertanto proposto il prolungamento nella posizione ausiliaria di quegli ufficiali che ancora vi si trovano ed il rientro, in detta posizione, per gli altri che avessero già compiuto il periodo stabilito.

Il proposto provvedimento porta rimedio all'incongruente contrasenso che ufficiali sfollati ancora in giovane età e passati nella riserva per compiuto periodo in ausiliaria, siano da considerarsi perduti dalle rispettive Forze armate, agli effetti del richiamo in servizio per addestramento, mentre ufficiali, dimessi dal servizio permanente effettivo per età, sono ancora suscettibili di richiamo. Sembra un paradosso: *ufficiali giovani che ancora possono servire la Nazione sono assai meno utilizzabili, di altri in età di gran lunga più avanzata.*

Se si considera, inoltre, l'evoluzione e l'alto grado di tecnicismo assunto dai mezzi di impiego nelle Forze armate, e intuitivo quanto sia dannoso per le Amministrazioni militari la indisponibilità di personale meno anziano, il cui addestramento può essere più rispondente ed intimamente legato al progresso dei mezzi bellici.

Non vi è dubbio, in ogni caso, che, per ragioni di ordine etico-militare, la soluzione del problema che la presente proposta mira a realizzare, corrisponde al sostanziale interesse dall'economia organica dell'amministrazione delle Forze armate. Così soltanto il Paese potrà fare efficace affidamento sulle energie vive, difficilmente sostituibili, rappresentate, appunto, dal personale collocato in congedo anzitempo ed in prevalenza di età assai giovane rispetto al grado rivestito.

L'articolo 3 stabilisce che il periodo trascorso in posizione ausiliaria dagli ufficiali sfollati sia computato per intero, come servizio

effettivo, ai soli effetti della definitiva liquidazione del trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità, anche se l'ufficiale non sia stato in detto periodo richiamato in servizio.

Tale trattamento, a raffronto di quanto era stato stabilito dalle citate leggi del 1925 sulla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, è ben modesto, poiché secondo quelle il periodo trascorso in aspettativa per riduzione di quadri era utile a tutti gli effetti, e non solo ai fini pensionabili, come servizio attivo.

D'altronde il disposto di tale articolo rappresenta un beneficio strettamente corrispondente agli obblighi ed alle limitazioni inerenti alla posizione ausiliaria.

L'articolo 4 chiarisce che, ferma restando la misura e la durata del trattamento economico di sfollamento, all'atto del collocamento nella riserva, per ultimato periodo di permanenza in ausiliaria, sarà liquidato agli ufficiali il trattamento di quiescenza aggiungendovi il servizio utile accertato, previsto dall'articolo 3, ma detraendone i cinque anni concessi dalle leggi di sfollamento in aggiunta al servizio effettivamente prestato. La detrazione è logicamente prevista solo nel caso in cui dalla data di cessazione dal servizio attivo a quella del collocamento nella riserva od in congedo assoluto siano trascorsi almeno 13 anni per gli ufficiali, elevati a 17 anni per gli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica, potendo darsi il caso che il tempo intercorso tra la cessazione del servizio ed il raggiungimento del limite di età del grado, sia stato minore di cinque anni. In questo caso la detrazione viene ridotta di tanti anni per quanto ne sono necessari per raggiungere rispettivamente i 13 e 17 anni.

Gli articoli 5 e 6 applicano ai sottufficiali, con gli opportuni adattamenti inerenti al loro stato giuridico, le disposizioni proposte per gli ufficiali con gli articoli 1, 2, 3 e 4.

L'articolo 7 tratta la corresponsione dell'aliquota pensionabile di aeronavigazione o di volo spettanti agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica aeronaviganti, nonché agli ufficiali osservatori dell'Esercito e della Marina.

In effetti l'aliquota, di tale indennità è parte integrante ed inscindibile del trattamento di quiescenza pertinente a tale categoria, in dipendenza dei benefici del servizio di aeronavigazione o di volo, computato secondo le norme stabilite dagli articoli 9 e 12 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, rispettivamente per gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, ed al regio decreto-legge

20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali osservatori dell'Esercito e della Marina.

Detti militari, per la mancata inclusione dell'aliquota di indennità di aeronavigazione o di volo nelle leggi di sfollamento, non hanno mai beneficiato dei relativi privilegi considerati dal trattamento economico di sfollato ed hanno perciò optato per il trattamento di pensione, perché, in tal caso più favorevole.

L'articolo 8 disciplina l'avanzamento del personale di cui trattasi richiamandosi, in parte, al disposto stabilito, per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, dall'articolo 2, 5 e 6 comma del decreto legislativo n. 1600 del 1925 e dai corrispondenti articoli e comma del decreto legislativo numero 1938 dello stesso anno. Una ulteriore disposizione consente di rendere utili, ai fini del trattamento di quiescenza, le promozioni conseguite in ausiliaria, prima del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. Tale articolo infine, nel suo 2° comma precisa che la riliquidazione, per gli ufficiali già promossi, sia da considerarsi solo dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ciò escludendo la corrispondenza di arretrati.

L'articolo 9 estende le disposizioni della proposta di legge;

a) agli ufficiali che avevano cessato dal servizio permanente, dopo l'8 settembre 1943, per limiti di età, nei casi di sospensione delle promozioni (ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica); per esclusione dall'avanzamento (ufficiali di Marina); per collocamento in congedo speciale (ufficiali dell'Aeronautica). Il personale di cui alla lettera a) è costituito da alcuni gruppi di *presfollati* ai quali il legislatore ritenne di estendere il trattamento economico di sfollamento con l'articolo 11 del regio decreto 14 maggio 1946, n. 384, e con i corrispondenti articoli 12 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946; n. 490, e 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, per ragioni di giustizia perequativa nei confronti dei parigrado

che erano stati sottoposti, in epoca successiva, alla valutazione generale, ai fini della riduzione degli organici;

b) agli ufficiali già in servizio permanente ed ai sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945;

Quanto ai mutilati ed invalidi si tratta dei militari nei cui confronti il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ha esteso appunto il trattamento economico di sfollamento.

L'articolo 10, subordinando alla domanda degli ufficiali interessati l'applicazione dei benefici risultanti dalla proposta legge, consente in sostanza di rinunciare, a chi preferisce rimanere nella precedente condizione, ai benefici stessi. Ciò perché molti ufficiali, cessati dall'ausiliaria hanno costituito situazioni di lavoro incompatibili con quella posizione, talché il rientro in ausiliaria potrebbe per alcuni risolversi a danno di interessi legittimamente costituiti, che appare giusto siano rispettati.

La stessa esigenza non si verifica per i sottufficiali, non essendo prevista, per essi, in nessun caso, la modificazione della posizione di stato, che è e rimarrebbe per tutti, quella di « riserva ».

Informato a questi criteri, il provvedimento legislativo che sottoponiamo al vostro suffragio, risponde ad una esigenza di giustizia, verso una benemerita categoria, le cui aspettative di carriera, conseguenti a regolari reclutamenti e studi ed alla partecipazione alla attività bellica, furono troncate non solo per l'infausta fine del conflitto, ma altresì per un complesso di comprensibili circostanze, inidonee però a giustificare una eliminazione così sperequata, contrastante peraltro col giusto sistema seguito nei confronti dei dipendenti civili avventizi, assunti durante e dopo la guerra dalle pubbliche Amministrazioni.

Sarà inoltre un ulteriore felice passo verso la più alta ricostruzione spirituale delle Forze armate della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e trasferiti in ausiliaria in applicazione dell'articolo 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113 permangono o rientrano in questa posizione, con gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, fino a otto anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

## ART. 2.

Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, e della legge 10 aprile 1954, n. 114, permangono o rientrano in questa posizione, con gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, fino ad otto anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, la permanenza in ausiliaria ha termine 12 anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

## ART. 3.

Il periodo di tempo trascorso nella riserva dagli ufficiali dell'Esercito prima del trasferimento in ausiliaria, ai sensi dell'articolo 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nonché il periodo trascorso in ausiliaria dagli ufficiali delle tre Forze armate di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è computato per intero come servizio effettivo agli effetti della liquidazione definitiva della pensione diretta e di reversibilità, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.

## ART. 4.

Resta invariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 5 del regio decreto 14 maggio 1946, n. 384, dall'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490,

dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 114, e successive modificazioni.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria sarà liquidato agli ufficiali un nuovo trattamento di quiescenza, aggiungendo al servizio utile il tempo valutabile ai termini dell'articolo 3 e detraendo i cinque anni di aumento previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma precedente. La detrazione dei cinque anni sarà effettuata soltanto se dalla cessazione dal servizio permanente effettivo al collocamento nella riserva o in congedo assoluto siano trascorsi almeno tredici anni, elevati a diciassette per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; in caso contrario sarà ridotto di tanti anni per quanti ne manchino al compimento dell'anzidetto periodo di tredici o rispettivamente diciassette anni.

Sarà del pari liquidato, in conformità del comma precedente, in base all'ulteriore servizio valutabile ai sensi dell'articolo 3, il trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno raggiunto da oltre otto anni, o da oltre dodici se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo naviganti, il limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente.

#### ART. 5.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e della legge 10 aprile 1954, n. 114, ed iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva ai sensi dell'articolo 80 della legge 31 luglio 1954, n. 599, il periodo di tempo della data di cessazione dalla carriera continuativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale vennero collocati a riposo viene computato per intero agli effetti della pensione diretta e di reversibilità anche se il sottufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.

#### ART. 6.

Resta invariato il trattamento economico stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500, dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 114, e successive modificazioni.

Ai sottufficiali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dalla carriera continuativa, sarà liquidato un nuovo trattamento di quiescenza, aggiungendo al servizio utile il tempo valutabile ai termini dell'articolo 5 e detraendo i cinque anni di aumento previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma precedente.

La detrazione dei cinque anni sarà effettuata soltanto se dalla cessazione della carriera continuativa al raggiungimento del limite di età sopra indicato, siano trascorsi almeno cinque anni; in caso contrario sarà ridotta di tanti anni per quanti ne manchino al compimento del quinquennio.

Sarà del pari riliquidato, in conformità dei commi precedenti, in base all'ulteriore servizio valutabile ai sensi dell'articolo 5, il trattamento di quiescenza ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dalla carriera continuativa.

#### ART. 7.

Agli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate aeronaviganti sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento economico previsto rispettivamente dall'articolo 4, primo comma e dall'articolo 6, primo comma, della presente legge, l'aliquota di pensione maturata in dipendenza dei servizi di aeronavigazione o di volo, computati secondo le norme stabilite dai regi decreti-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e 20 aprile 1936, n. 913.

#### ART. 8.

Gli ufficiali ed i sottufficiali che per effetto delle leggi di sfollamento sono stati collocati nella riserva, in ausiliaria o a riposo prima dei limiti di età stabiliti dalle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599, e che abbiano conseguito o conseguano, nella competente posizione di congedo, promozioni con anzianità anteriore al limite di età del grado con il quale cessarono dal servizio permanente, acquistano diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati a seguito della pro-

mozione, anche se non hanno prestato servizio nel grado. Per gli ufficiali ed i sottufficiali già promossi la riliquidazione avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali ai quali fu esteso il trattamento economico di sfollamento per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ed agli ufficiali ai quali fu esteso per effetto dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, dell'articolo 12 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

ART. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano, per quanto riguarda gli ufficiali, solo a quelli che ne faranno domanda entro un anno dall'entrata in vigore. Agli altri ufficiali continueranno ad applicarsi le norme precedenti.

ART. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.